



Comune di Esanatoglia

PL - S.P.V. n.110/2020

PROVINCIA DI MACERATA

Al Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
mailto:comune.esanatoglia.poliziale@emarche.it



ORDINANZA - INGIUNZIONE

N. 23/2021

(prot.3177)

art. 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981

INGIUNZIONE di PAGAMENTO A CARICO DI:

TRAGRESSORE:	Cognome: ██████ nome: ██████ Nato/a a: ██████ il ██████ Residente a: ESANATOGLIA Via ██████
OBBLIGATO IN SOLIDO:	*****
NATURA DELL'INFRAZIONE:	Illecito ambientale- violazione del Regolamento comunale raccolta differenziata rifiuti approv.- con delib. CC 13.12.2002 - Ordinanza Sindacale 25/2019
VERBALE DI ACCERTAMENTO	110/2020
SANZIONE AMMINISTRATIVA	ART.7 BIS del TUEL 267/2000.
AUTORITA' PROCEDENTE	Comando Polizia Locale Esanatoglia
RAPPORTO ex art 17 Legge 689/81	Accertamento in data 10.12.2020 - verbale notificato in data 21.12.2020 Oblazione non effettuata.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale che disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti, approv. con delibera del Consiglio Comunale 13.12.2002, nonchè l'Ordinanza Sindacale 25/2019, vertente sullo stesso argomento;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.L. n. 267/2000, sm.i.;

VISTO il Verbale a margine indicato, elevato dalla Polizia Locale a ██████ (d'ora in avanti nominato trasgressore), in oggetto generalizzato;

PREMESSO CHE:

- a. nelle circostanze di cui al verbale in riferimento, Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Polizia Locale di Esanatoglia, accertavano e verbalizzavano a carico del trasgressore sopra generalizzato/a, infrazione in violazione:

- del Regolamento Comunale di cui alla delibera c.c. 13.12.2002 che disciplina il



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
mailto:comune.esanatoglia.poliziale@emarche.it



PL - S.P.V. n.110/2020

conferimento ovvero la raccolta dei rifiuti in modalità differenziata,
➤ della Ordinanza Sindacale 25/20019 vertente sullo stesso argomento,
poiché lo stesso “ *conferiva indebitamente i propri rifiuti presso della mini isola ecologica
posta in “angolo Campo Sportivo/Strd. Comunale per Pagliano di Esanatoglia, riservata alle
utenze domestiche di quest’ultima frazione”, omettendo di collocarli all’ingresso della
propria abitazione o sulla recinzione esterna alla sua proprietà in quanto area inclusa nel
servizio di raccolta “porta a porta”* ;

- b. con il Verbale di Accertamento , l’Organo di Polizia procedente :
- individuava il trasgressore, le cui generalità sono chiaramente indicate nell’instestazione del presente provvedimento;
 - non identificava ulteriori persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - identificava l’avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini alla data di stesura del verbale stesso;
- c. Il suddetto Verbale veniva notificato al trasgressore in data 21.12.2020 a mezzo di RAR- Atto Giudiziario, ai sensi di legge e nei termini previsti dal 2° comma dell’art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e nel rispetto delle modalità di legge vigenti per il Servizio Postale, in costanza di “emergenza sanitaria da COVID-19;

RILEVATO CHE:

- con il Verbale in questione il Comando procedente formalizzava al trasgressore che per la violazione commessa nel caso di specie, l’art. 7 bis del TUEL n.267/2020 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra € 25,00 ed € 500,00** , quali minimo e massimo edittale;
- l’Accertatore , correttamente assegnava al trasgressore la possibilità di estinguere la pendenza, con effetto liberatorio, mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00**, determinata - come previsto- in “1/3 del massimo edittale o nel doppio del minimo edittale (se più favorevole)”, previsto per la violazione commessa;
- dal rapporto informativo in atti si evince che il trasgressore **non ha inteso esercitare** il proprio diritto a presentare scritti difensivi, memorie o documenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; non risulta, parimenti, che la stessa persona abbia fatto richiesta di essere sentita dall’autorità competente alla irrogazione della sanzione;
- Sono state osservate da parte dall’Accertatore le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione del Verbale elevato nei confronti del nominato trasgressore;
- Non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

RITENUTO fondato l’accertamento nonché il verbale e gli atti di notificazione eseguiti dagli accertatori precedenti;

DATO ATTO che per la definizione del “quantum” della sanzione da irrogare, si deve procedere con le modalità previste dall’art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e precisamente:-----//



Comune di Esanatoglia

PL - S.P.V. n.110/2020

PROVINCIA DI MACERATA

Al Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
<mailto:comune.esanatoglia.poliziale@emarche.it>



- a. Premesso che il pagamento in misura ridotta entro i termini assegnati, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi, il riconoscimento da parte del trasgressore della propria responsabilità: **va registrata negativamente la non adesione da parte del trasgressore alla possibilità offerta dalla legge di risolvere la pendenza pagando la sanzione in misura ridotta**, quantificata nel caso di specie in € 50,00 +10,00 € per spese di notificazione), riconoscendo implicitamente le proprie responsabilità riguardo ai fatti ad egli contestati dall'Organo di Polizia;
- b. Il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale dell'organo di vigilanza, non chiedeva né di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione, né produceva alla stessa scritti difensivi a sua discolta o in segno di ravvedimento, in relazione al proprio operato; **va pertanto registrata anche in questo caso, l'assenza di ravvedimento da parte del trasgressore**, anche nella fase successiva alla notifica del verbale;
- c. Nulla si rileva in merito alla definizione della "personalità" del trasgressore di cui all'art.11 della L.689/81;
- d. **Nessuna opera è stata posta in essere dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione ;**
- e. Rilevano , per contro :
 - la modesta entità del danno ambientale posto in essere dalla persona negli atti compiuti, derivanti non dalla intenzionalità di "mal procedere" ma , verosimilmente, da una errata o incompleta interpretazione delle vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento in forma differenziata dei rifiuti domestici;
 - l'assenza di "gravi" danni ambientali, che nell'abbandono incontrollato dei rifiuti sono potenzialmente producibili;
 - l'assenza di danni alla altrui proprietà;
 - l'assenza di una situazione di pericolo e pregiudizio a persone, animali e cose, o più genericamente alla sicurezza stradale;
 - nulla risulta in atti circa reiterazione di violazione da parte del trasgressore sopra nominato, giusti quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 689/81;

RITENUTO pertanto:

- di dovere procedere ai sensi l'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità ;
- che non sono applicabili i termini generali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre



Comune di Esanatoglia

PL - S.P.V. n.110/2020

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
<mailto:comune.esanatoglia.poliziale@emarche.it>



1981;

VISTI, ALTRESI':

- la propria competenza – nel caso di specie - ad esercitare le funzioni inerenti l'irrogazione della sanzione;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

tutto ciò premesso, in relazione ai fatti contestati con Verbale 110/2020 del Comando Polizia Locale di Esanatoglia,


IRROGA

al trasgressore, [redacted] nato/a a [redacted] il [redacted] e residente ad ESANATOGLIA via [redacted] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00), compresa tra il minimo (€ 25,00) ed il massimo edittale previsto (€ 500,00), per il fatto da egli commesso nella data e nei luoghi di cui al menzionato verbale di cui al presente provvedimento.

ORDINA ED INGIUNGE

Al trasgressore [redacted], in premessa compiutamente generalizzato/a, **di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 120,00** - di cui euro 100,00 per sanzione amministrativa ed euro 20,00 per le spese inerenti la notifica del verbale e del presente provvedimento - **mediante versamento** in uno dei seguenti modi:

- **alla tesoreria comunale** presso BPER BANCA SPA Fil. di MATELICA – mini sportello di ESANATOGLIA - Intestatario: Comune di Esanatoglia piazza G.Leopardi, 1 ESANATOGLIA (MC, **IBAN: IT 94 Q 05387 68950 000042960255**);--//
- **su c.c.p. n. 11358629** intestato a Comune di Esanatoglia – Polizia Locale;--//
- **pagamento online**, sul sito istituzionale del Comune : <http://www.comune.esanatoglia.mc.it/> ,
- **attraverso il sistema di pagamento PagoPa**, collegandosi al seguente indirizzo web: mpay.regione.marche.it

indicando nella causale del pagamento, il numero del verbale, nome e cognome del trasgressore. 

NB: Il pagamento dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.

DISPONE

1. Di notificare il presente provvedimento al trasgressore;
2. Di inviare il presente provvedimento all'autorità di Polizia che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.
3. Di dare atto che
 - avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
4. **DI DARE**, altresì, **ATTO** che il presente provvedimento:
 - Non dà luogo ad impegno di spesa.



PL - S.P.V. n.110/2020

Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - ☎ 0737.889327
<mailto:comune.esanatoglia.poliziale@emarche.it>



- E reso pubblico sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Dalla Residenza Comunale, li 24.04.2020

IL SINDACO
(Luigi Nazzeno BARTOCCI)

